

Verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione "YODA APS"

Seconda convocazione

L'anno 2022 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 19:45 presso il Centro Sociale 2 Agosto 1980 – Via Filippo Turati, 98, Bologna, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sull'iter di migrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore e proposta di modifica dello statuto;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n° 34 soci di cui n° 12 soci mediante delega, come da registro presenze (Allegato A), pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Damian Castro, che chiama alle funzioni di Segretario Simona Zedda.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Damian Castro per chiarire che l'assemblea è stata convocata dopo aver ricevuto dalla Regione - con prot. 11/10/2022. 1032905. U – una comunicazione in merito alla necessità, ai fini del perfezionamento della procedura, di apportare alcune modifiche allo statuto.

Si è ritenuto opportuno cogliere questa occasione per rivedere alcuni piccoli aspetti dello statuto.

Si propone pertanto di apportare le seguenti modifiche:

- all'articolo 2, nella descrizione delle attività di interesse generale, specificare *“organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, anche in collaborazioni con agenzie turistiche, tour operator e organizzazioni che in loco promuovono finalità coerenti con quelle associative”*, attività che risultava come azione concreta con cui realizzare le attività di interesse generale ma non espressamente contemplata come tale. L'obiettivo è quindi quello di una maggiore chiarezza espositiva;
- all'articolo 5 si ritiene opportuno introdurre la delega disgiunta ai componenti il Consiglio Direttivo nell'accettazione delle domande di ammissione, soluzione legittima ai sensi del Codice del terzo settore e avallata dall'Agenzia delle Entrate non essendo previsti requisiti di ammissione che richiedono una valutazione collegiale;
- all'articolo 9 si intende recepire la richiesta dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore. Obiettivo degli uffici è garantire che gli associati minorenni siano rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale nel corso delle assemblee esercitando il diritto di voto in loro vece attraverso una relativa esplicita previsione;
- all'articolo 11 si prevede che la seconda convocazione avvenga in giorno diverso dalla prima, soluzione

Presidente

Segretario

- non resa obbligatoria dal Ministero del Lavoro ma "caldeggiata" dall'Agenzia delle entrate;
- all'articolo 12 gli Uffici invitano ad eliminare la terza convocazione originariamente autorizzata dall'Ufficio ma poi contestata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Nota Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del 09/07/2020);
 - all'articolo 12 si propone di prevedere un massimo di tre deleghe, in luogo dell'attuale una delega, per ovviare alle necessità conseguenti ai quorum dell'assemblea straordinaria particolarmente rafforzati;
 - in diverse disposizioni si rinvia al bilancio sociale che l'associazione potrebbe approvare o dover approvare;
 - all'articolo 15 si evidenzia l'opportunità di individuare come cariche quella di Presidente e Vicepresidente lasciando come funzioni delegabili quella di Segretario, Tesoriere, etc. Ciò garantisce la possibilità di conferire le deleghe ai componenti l'organo amministrativo in ragione delle rispettive competenze e vocazioni senza creare rigidità organizzative;
 - all'articolo 19 viene esplicitata la procedura di accesso ai libri sociali in ragione della richiesta espressa dall'Ufficio del registro unico nazionale del terzo settore.

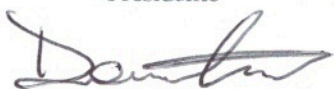
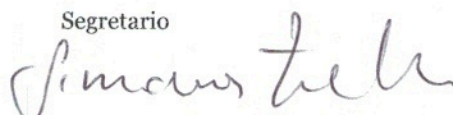
Si procede quindi all'esame dello statuto riformulato (Allegato B) in cui si evidenzia l'implementazione dei requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative e di prassi:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale ed ai correlati documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro;
- 3) articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo:

Clausola statutaria	riferimento	statuto
Denominazione sociale APS	Art. 35 CTS	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Artt. 4, 21 CTS	2
Sede legale	Art. 21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	Art. 21 CTS	1
Durata dell'ente se prevista	Art. 21 CTS	1
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	Art. 5 CTS	2
Indicazione dei destinatari delle attività	Art. 35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	Art. 6 CTS	2
RAPPORTI CON I SOCI		
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	Art. 21 CTS	4
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS,	Art. 35 CTS	4

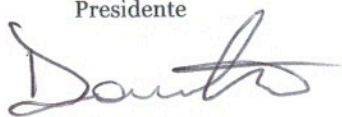
Presidente

Segretario

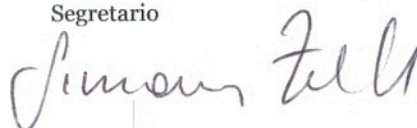



fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)		
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	Art. 35 CTS	4
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	Art. 23 CTS	5
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	Art. 23 CTS	5
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)	Art. 23 CTS	5
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	Art. 23 CTS	5
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Art. 35 CTS	4
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	Art. 21 CTS	7
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 4 DPR IVA	7 6
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 4 DPR IVA	6
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 4 DPR IVA	7
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto	Art. 15 CTS	19
Diritto di voto dei neo-associati	Art. 24 CTS	12
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	6
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	6
Apporto prevalente dei volontari	Art. 35 CTS	2
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	Art. 17 CTS	3
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA		
Competenze assemblea	Art. 25 CTS	13
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	Art. 98 CTS	NO
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 4 DPR IVA	9
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	Art. 4 DPR IVA	8

Presidente

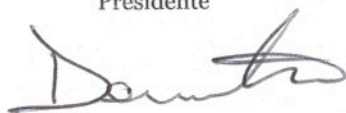


Segretario

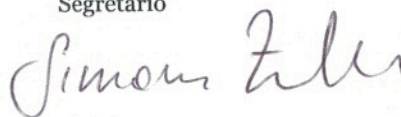


Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	Art. 4 DPR IVA	13
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	Art. 4 DPR IVA	10
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	Art. 24 CTS	12
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	Art. 24 CTS	9
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	Art. 4 DPR IVA	13
Previsione del diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne	Ministero del Lavoro n. 1309 del 6/2/2019	9
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto . Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.	Art. 24 CTS	12
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	Art. 4 DPR IVA	12
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	Art. 21 cod.civ.	11
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	Art. 26 CTS	13
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	Art. 26 CTS	14
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	Art. 26 CTS	NO
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	Art. 26 CTS	NO, 17
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE		
Disciplina dell'Organo di controllo	Art. 30 CTS	18
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	Art. 30 CTS	18
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Art. 31 CTS	18
BILANCIO		
Destinazione del patrimonio	Art. 8 CTS	3

Presidente



Segretario



Divieto distribuzione utili	Art. 8 CTS	3
Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	Art. 4 DPR IVA	3
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari	Art. 13 CTS	3
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Art. 14 CTS	18
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO		
Disciplina delle modalità di scioglimento	Art. 21 CTS	12
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.	Art. 27 cod.civ.	NON INTEGRATO
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)	Art. 21 cod.civ.	12
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	Artt. 9, 21 CTS	20
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 4 DPR IVA	20

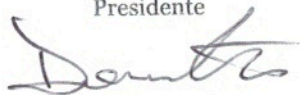
Viene quindi data lettura dello statuto allegato, sotto la lettera B, come parte integrante del presente atto. Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato a gestire gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

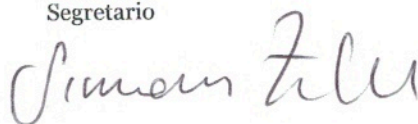
- 1) registrazione del verbale e dello statuto applicando l'imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro, avendo adottato anche delle modifiche richieste dall'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore. L'atto non è gravato da imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale giusto provvedimento della Provincia di Bologna n. 390145 del 24/09/2008, ai sensi dell'articolo 82 del DLgs 117/2017;
- 2) trasmissione, alla PEC associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it, di copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate corredato dalla copia del Verbale di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 21:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente



Segretario



Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 17/11/2022



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI YODA APS

LUOGO: Centro Sociale 2 Agosto 1980 - Via Filippo Turati, 98, 40134 Bologna
DATA: 17/11/2022

	COGNOME E NOME	FIRMA
1	BREGOLI SONIA	<i>[Signature]</i>
2	SEDDA SIMONA	<i>[Signature]</i>
3	MARTINA GAMBINI	<i>[Signature]</i>
4	ALESSANDRA SANIET GHOMI	<i>[Signature]</i>
5	EUGENIA MARZI	<i>[Signature]</i>
6	MARTINA TOGNOLI	<i>[Signature]</i>
7	STEFANIA LUISA PODARU	<i>[Signature]</i>
8	LECCI ALESSANDRO	<i>[Signature]</i>
9	MUSARO PIERLUIGI	<i>[Signature]</i>
10	ALESSANDRA BINCOLETO	<i>[Signature]</i>
11	SUSANNA PATATA	<i>[Signature]</i>
12	SARCA DI PROFO	<i>[Signature]</i>
13	MUSARO NATTIA	<i>[Signature]</i>
14	CANTELMO MARIA CHIARA	<i>[Signature]</i>
15	CASTRO DANIELA	<i>[Signature]</i>
16	FUDA DAVIDE	<i>[Signature]</i>
17	SOCIATI CHIARA	<i>[Signature]</i>
18	BENFENATI VALENTINA	<i>[Signature]</i>
19	MASCIANGHIO GIORGIA	<i>[Signature]</i>
20	FUGATTINI EMANUELE	<i>[Signature]</i>
21	PERON TOMMASO	<i>[Signature]</i>
22	CANESTRI TROTTI SOFIA	<i>[Signature]</i>
23	FAUNI SIMONE	PRESENTE GIUSTA DELEGA CONFERITA A SIMONA SEDDA DEPOSITATA AGU ATTI
24	JUÁDER NAVARRO KRISTINE ESTER	PRESENTE GIUSTA DELEGA CONFERITA A SONIA BREGOLI DEPOSITATA AGU ATTI
25	MAZZANTI CLAUDIO	PRESENTE GIUSTA DELEGA CONFERITA A PIERLUIGI MUSARO DEPOSITATA AGU ATTI

Yoda APS
Via della Salaria, 11 - 40138 Bologna (BO), Italia
C.F. 91161380372 - P.I. 03267091209
info@gruppo-yoda.org - www.gruppo-yoda.org

Presidente

[Signature]

Segretario

[Signature]



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI YODA APS

LUOGO: Centro Sociale 2 Agosto 1980 - Via Filippo Turati, 98, 40134 Bologna

DATA: 17/11/2022

	COGNOME E NOME	FIRMA
26	MUSARÒ SAMANTA	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A DANIAM CASTEL DEPOSITATO AGH ATT
27	VENTURA FABIO	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A ALESSANDRA BANCALOTTO DEPOSITATO AGH ATT
28	BONACINI ASTREA	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A MARTINA TOGNELLI DEPOSITATO AGH ATT
29	PANCIONI STEFANO	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A ALESSANDRO CORDI DEPOSITATO AGH ATT
30	MAINI GIANLUCA	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A EUGENIA RINALDI DEPOSITATO AGH ATT
31	GUERINI ROCCO EMILIA	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A SARA DI PROFFO DEPOSITATO AGH ATT
32	WOLRELL SEAN LOUIS	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A ALESSANDRA SANI GIANI DEPOSITATO AGH ATT
33	CHIOSSO MELANIA	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A STEFANIA LUSI PALER DEPOSITATO AGH ATT
34	MORALI MELISSA	PRESENTE GIUSO DELEGA CONFERITO A KZIA CHORA CAROTINO DEPOSITATO AGH ATT
35		
36		
37		
37		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

Yoda APS
Via della Salsa 51 - 40138 Bologna (BO), Italia
C.F. 91161380372 - P.I. 03267091209
info@gruppo.yoda.org - www.gruppo.yoda.org

Presidente

Segretario

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

"YODA APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "YODA APS", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

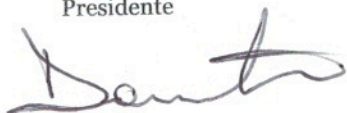
Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni quali:

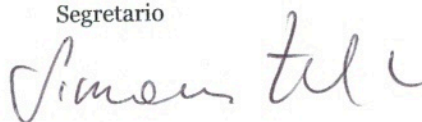
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, anche in collaborazioni con agenzie turistiche, tour operator e organizzazioni che in loco promuovono finalità coerenti con quelle associative;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di organizzare attività, a livello locale, nazionale e internazionale, che contribuiscano allo sviluppo sostenibile della società, in termini sociali, ambientali ed economici. Tali

Presidente



Segretario



attività potranno essere realizzate sia in proprio che in collaborazione con altri enti e istituzioni (pubbliche e/o private), enti del terzo settore, ONG, privati.

Indicativamente le attività saranno:

- progetti culturali: manifestazioni, concerti, conferenze, festival, rassegne, convegni, dibattiti, mostre, seminari, banchetti informativi e ricerche di ogni tipo;
- progetti di mobilità: corsi di lingua, scambi interculturali, volontariato;
- progetti di cooperazione internazionale: campi di volontariato;
- progetti di turismo responsabile e sviluppo locale;
- attività di sensibilizzazione e formazione su: interculturalità, educazione alla cittadinanza, sviluppo sostenibile, turismo responsabile, cooperazione internazionale, volontariato;
- promozione e cura, direttamente e/o indirettamente, della redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, notiziari, ricerche, studi di bibliografie, audiovisivi ed altro materiale multimediale;

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

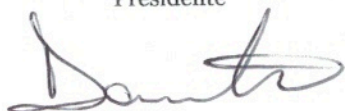
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

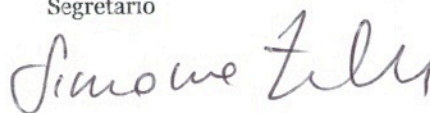
L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

Presidente



Segretario



- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito instaurato con l'associazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

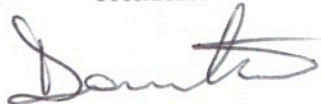
Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.

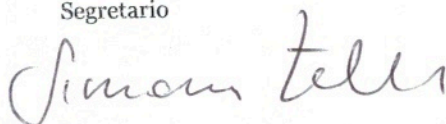
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Presidente



Segretario



Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, o da ogni singolo componente in quanto disgiuntamente delegato, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla domanda di ammissione, in forma scritta, e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione. Tale domanda è da presentarsi utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Associazione, da trasmettere a quest'ultima, debitamente sottoscritto, anche a mezzo e-mail.

In caso di trasmissione via e-mail è utilizzato l'indirizzo indicato sul sito internet dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

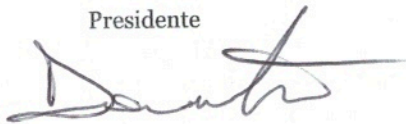
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

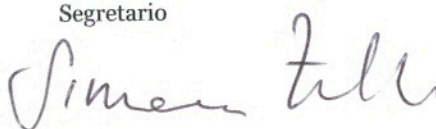
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa fatta salva la perdita della qualifica di associato per:

- decesso e scioglimento o estinzione di soci collettivi;
- recesso;
- decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito con apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

Presidente



Segretario



- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, attraverso l'indirizzo e-mail indicato sul sito internet dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

La vita associativa è caratterizzata dalla disciplina uniforme del rapporto associativo e da modalità volte a garantire l'effettività del rapporto.

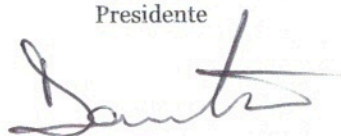
In particolare, i soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali come idonea forma di pubblicità delle delibere assembleari;

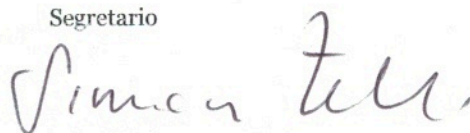
ed i soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

Presidente



Segretario



- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

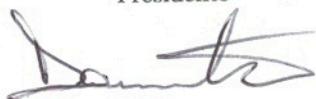
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno 30 giorni nel libro soci. Alle assemblee vengono convocati anche gli associati minorenni a cui viene riconosciuto il diritto di intervento. Gli associati minorenni sono rappresentati, nell'esercizio del diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Art. 10 - Convocazione

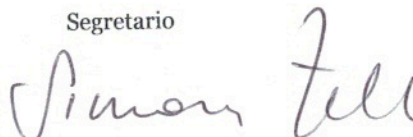
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno dieci giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

Presidente



Segretario



L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da indire in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

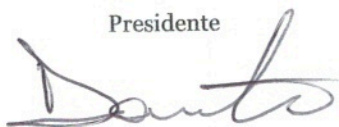
Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

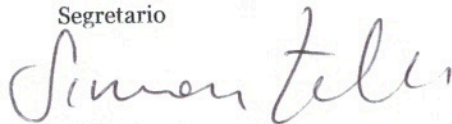
Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Presidente



Segretario



Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

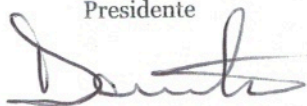
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

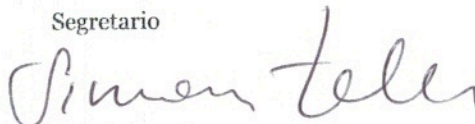
Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri Consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Presidente



Segretario



Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente e assegna le deleghe di Segretario, Tesoriere e le altre funzioni che ritiene opportuno delegare;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del rendiconto di cassa, ed eventualmente il bilancio sociale;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche tramite e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

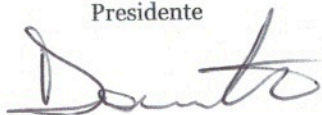
Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno tre volte l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

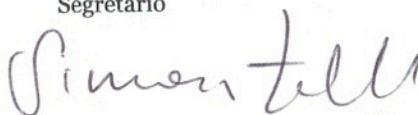
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Presidente



Segretario



Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di 3 membri effettivi e due supplenti, resta in carica 3 anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

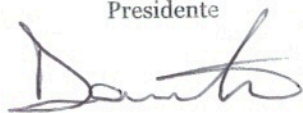
L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

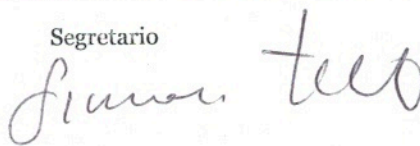
L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Presidente



Segretario



Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano al Consiglio Direttivo che deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. L'eventuale riproduzione, con qualsiasi mezzo, della documentazione è subordinato alla sottoscrizione dell'impegno in capo all'interessato a non trattare i dati personali ivi riportati se non per esercitare diritti/doveri associativi o per tutelare, in qualsiasi tipo di giudizio, la propria posizione e quella della stessa associazione. Il costo di eventuale riproduzione resta a carico del richiedente.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE
23 NOV. 2022
UFFICIO DI BOLOGNA 2
3 3138
200,00

IL FUNZIONARIO
Paolo Busconi

Presidente

Segretario